

FUNZIONI PRIMARIALI: il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dell'aiuto anziano ad adeguato trattamento economico per il periodo di copertura del posto vacante, anche senza atto organizzativo o di conferimento

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III – DELL'1.3.2017, N. 957

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Presso un'azienda sanitaria della Sardegna si era reso vacante, per collocamento in pensione del titolare, il posto di primario del Laboratorio di analisi.

La stessa Asl per i primi cinque mesi di vacanza ha riconosciuto e liquidato il trattamento per le funzioni di primario all'aiuto anziano.

Quest'ultimo ha continuato per oltre due anni, fino alla data di assunzione del nuovo primario, a svolgere le funzioni primariali senza il riconoscimento relativo sotto il profilo stipendiale.

Il dirigente sanitario si è quindi rivolto al Tar Sardegna per vedersi riconoscere il superiore trattamento economico per tutto il periodo in cui ha svolto le funzioni primariali.

Il TAR Sardegna, però, con sentenza n. 2174/2009 ha respinto la richiesta del predetto in quanto sarebbe mancato un formale incarico dell'Asl allo svolgimento delle funzioni primariali.

Il sanitario ha pertanto impugnato la citata sentenza del Tar Sardegna avanti il Consiglio di Stato che ha ritenuto l'appello fondato.

Il Consiglio di Stato – sezione III – con sentenza dell'1.3.2017, n. 957 ha infatti sottolineato che "E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui, qualora l'aiuto anziano svolga funzioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o di conferimento" (che, peraltro, nella fattispecie vi era stato, seppure per un periodo limitato di tempo).

Il predetto organo di giustizia ha inoltre evidenziato che "come questo Consiglio ha di recente più volte ribadito (cfr. III Sez. n. 4580/2013; n. 2942/2015) non è ammissibile che, ove esista un posto apicale in una struttura sanitaria, le relative funzioni di guida e responsabilità non vengano esercitate dal medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente inferiore (nel caso l'aiuto anziano). Ciò infatti contrasterebbe con basilari principi di buon andamento del sistema di sanità pubblica, e priverebbe la comunità degli utenti – pazienti della indispensabile figura, responsabile sotto ogni aspetto, della guida della struttura sanitaria".

In conclusione il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dell'appellante al trattamento differenziale stipendiale corrispondente al trattamento complessivo del primario, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a decorrere dalla data della sentenza n. 957 dell'1.3.2017.